



COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 23/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 20:00, presso Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott. Claudio Bavutti, il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Cardamone Franco.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	P	A
1	BAVUTTI CLAUDIO	Sindaco	SI	NO
2	BARALDI DANIELA	Consigliere	SI	NO
3	FERRARI CLAUDIO	Consigliere	SI	NO
4	CHITELOTTI LORENA	Consigliere	SI	NO
5	MORETTI GIANLUCA	Consigliere	SI	NO
6	SACCHI MIRKO	Consigliere	NO	SI
7	VANINI EDOARDO	Consigliere	SI	NO
8	RABITTI ROBERTA	Consigliere	SI	NO
9	CALCIOLARI LAURA	Consigliere	NO	SI
10	GATTI GIUSEPPE	Consigliere	SI	NO
11	NIGRO COSIMO DAMIANO	Consigliere	SI	NO
12	BERTOLINI GRETA	Consigliere	SI	NO
13	KHAN EJAZ UR REHMAN	Consigliere	SI	NO

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 13/05/2022 e successive modifiche ed integrazioni erano state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 'ESENTI ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 160/2019';
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;
- detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9. La detrazione è riconosciuta anche agli immobili assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, in ogni modo denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 616 del 1977.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

- riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- che alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui sopra;

Considerato che dalle stime operate dal Responsabile del Servizio Affari Generali sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 'ESENTI ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 160/2019';

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;
- detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9. La detrazione è riconosciuta anche agli immobili assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, in ogni modo denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 616 del 1977.

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

- 1) Di approvare/confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati'ESENTI ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 160/2019';
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9. La detrazione è riconosciuta anche agli immobili assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, in ogni modo denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 616 del 1977.

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28/10/2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 comma 1 d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Gatti, Bertolini, Nigro, Khan), astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione;

Di dichiarare con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Gatti, Bertolini, Nigro, Khan), astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art 134 comma 4 del d.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Claudio Bavutti
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cardamone Franco
Firmato digitalmente